

Diritto penale. Il Dl 93/2013 è in vigore dal 17 agosto

Violenza di genere: vittime informate sulle misure cautelari

Occorre notificare le richieste di revoca

Giovanbattista Tona

Più attenzione alla **persona offesa** nei procedimenti per reati di **maltrattamenti, violenza sessuale e stalking**. È questo l'obiettivo che persegue, con una serie di modifiche al Codice di procedura penale, il Dl 93 del 2013, con le misure contro il **femminicidio** e la violenza di genere, in vigore dal 17 agosto e ora all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per la conversione.

Già la legge 154 del 2001 e poi la legge 38 del 2009 avevano inserito tra le misure cautelari l'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis del Codice di procedura penale) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter). Esse possono essere applicate per qualsiasi delitto, ma se si procede per reati (in danno di familiare o convivente) di violenza sessuale, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di abuso dei mezzi di correzione, il giudice può disporre l'allontanamento dalla casa familiare anche se non dovessero ricorrere le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari e cioè che il delitto sia punito dalla legge con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Il decreto legge 93 del 2013 inserisce i reati di **lesioni personali e minaccia grave** tra quelli per i quali si può applicare questa misura anche se la pena massima prevista è inferiore a tre anni.

Le comunicazioni

L'innovazione processualmente più significativa è la previsione

dell'obbligo per il giudice di comunicare immediatamente l'avvenuta applicazione delle misure previste dagli articoli 282-bis e 282-ter del Codice di procedura penale al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, nonché ai servizi socio-assistenziali del territorio. Inoltre, se successivamente l'indagato cui è stata applicata una di queste misure avanza richiesta di revoca o di sostituzione, dovrà notificarla al difensore della persona offesa - o, in mancanza, alla persona offesa - prima di presentarla al giudice; pena la sua inammissibilità.

Il contraddittorio

Il Dl non prevede la facoltà della persona offesa di proporre proprie deduzioni al giudice; e nel sistema processuale vigente il contraddittorio sulle decisioni in materia cautelare si instaura solo tra l'indagato e il Pm, mentre la persona offesa non ha voce in capitolo. Ma il Dl ritiene decisivo che la persona offesa sappia tempestivamente se l'indagato per reati ai suoi danni possa o no avvicinarsi ai luoghi che frequenta o ritorna nella casa familiare.

Si vedrà poi nella prassi se le vittime di violenza cercheranno di entrare nel contraddittorio sulle misure, depositando atti, memorie o documenti, e se i giudici li riterranno ammissibili, inammissibili o liberamente valutabili. Sarà pure da verificare in che modo interagiranno con il giudice i servizi socio-assistenziali nella gestione della misura. L'obbligo di comunicare loro il provvedimento restrittivo è previsto per stimola-

re un intervento di sostegno in favore della vittima anche in una prospettiva ulteriore rispetto a quella meramente sanzionatoria. È prevedibile che le relazioni dei servizi confluiscono nel fascicolo del Pm o siano messe a disposizione del giudice che dovrà decidere sulla modifica o sulla revoca della misura.

In caso di flagranza

Il Dl prevede anche per gli ufficiali e gli agenti di polizia la facoltà di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per chi è colto nella flagranza dei reati per i quali il giudice può applicare la misura prevista dall'articolo 282-bis del Codice di procedura penale, anche se non sono puniti con pena massima di tre anni. È necessaria una previa autorizzazione del Pm e deve potersi ritenere, in base a fondati motivi, che saranno reiterate condotte criminose con grave e attuale pericolo per la vita o l'integrità della persona offesa.

Per maltrattamenti in famiglia e stalking viene inoltre previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza; disposizione che entrerà però in vigore solo con la conversione del Dl.

Infine, ai giudici per i delitti di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale è assicurata priorità assoluta nella trattazione, ammissione della persona offesa al gratuito patrocinio senza limiti di reddito ed esame testimoniale con modalità protette delle vittime che lo richiedano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo

LE MODIFICHE ALLA PROCEDURA

IL GIUDICE

- Deve comunicare alla persona offesa l'applicazione a carico dell'indagato della misura dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima

L'INDAGATO

- Deve notificare alla persona offesa la richiesta di revoca o di modifica delle misure cautelari già applicate a proprio carico

LA PERSONA OFFESA

- In caso di esame testimoniale la persona offesa può chiedere di essere sentita con modalità protette anche se non è minorenne
- La persona offesa può essere ammessa al gratuito patrocinio senza limiti di reddito

LE NUOVE AGGRAVANTI

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

- La pena è aumentata se il reato è commesso in danno o in presenza di minore di 18 anni

VIOLENZA SESSUALE

- Il reato è punito con la reclusione da sei a 12 anni se è commesso: nei confronti di donna in gravidanza; o di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o chi è o è stato legato alla vittima da relazione affettiva, anche senza convivenza

STALKING

- La pena è aumentata se il reato è commesso: dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; o attraverso strumenti informatici o telematici

